



COMUNE DI CASALVOLONE

PROVINCIA DI NOVARA
Via Roma, 81 – C.A.P. 28060 – P.I. 00440560035
Tel. 0161 315157 – fax. 0161 315197

www.comune.casalvolone.no.it

[E.mail:municipio@comune.casalvolone.no.it](mailto:municipio@comune.casalvolone.no.it)

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Annotazioni:
Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n° 02 del 22.01.2009



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

CAPO I - COMPOSIZIONE

Articolo 1 - Composizione

1. La Commissione locale per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo, composto da 5 (cinque) membri compreso il Presidente con diritto di voto. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei membri assegnati, operando con almeno la presenza di tre di essi, in caso di parità di voto prevale il voto espresso dal Presidente della seduta.
2. I componenti la Commissione locale per il Paesaggio devono essere in possesso di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alle scienze agrarie e forestali ed alla gestione del patrimonio naturale; con qualificata esperienze nella pianificazione territoriale, gestione del territorio e del paesaggio, progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici, culturale ed ambientali. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente in una delle materie sopra indicate.
3. La Commissione locale per il Paesaggio si esprime mediante deliberazione ed è rappresentata dal suo Presidente.

Articolo 2 - Nomina e designazione

1. La Commissione locale per il Paesaggio è nominata, a seguito di avviso pubblico, con Deliberazione della Giunta comunale, la quale provvede altresì a nominare il Presidente, tra gli aventi i requisiti previsti dal precedente art. 1, comma 2, tecnici esterni all'Amministrazione, in possesso di diploma universitario attinente una delle materie indicate dal precedente art. 1 comma 2.
2. Il Vice Presidente viene eletto alla prima seduta dai componenti la Commissione, in assenza del Presidente sarà il Vice Presidente a ricoprirne le funzioni.
3. Qualora si verificano cause di decadenza a seguito di incompatibilità, di conflitto di interesse, di assenze ingiustificate, di dimissioni volontarie, di impedimento, di decesso, o altre cause ostative, che ad insindacabile giudizio della Giunta comunale costituiscono ragioni per la revoca della nomina, quest'ultima provvede alla nomina del componente in sostituzione del membro effettivo dimissionario, decaduto o revocato.
4. Il soggetto nominato in sostituzione del componente dimissionario, decaduto o revocato, deve avere lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

Articolo 3 - Scadenza

1. La durata in carica della Commissione locale per il Paesaggio corrisponde a quella dell'Amministrazione comunale che l'ha nominata.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione, e comunque per un periodo non superiore ai 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza.

Articolo 4 - Incompatibilità

1. Non possono far parte della Commissione locale per il Paesaggio contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.



2. I Componenti della Commissione devono astenersi quando:

- a) partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire o D.I.A. di cui al D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;
- b) sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile oggetto di autorizzazione, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
- c) sia parente od affine entro il quarto grado del titolare del progettista della richiesta di autorizzazione.

3. I Componenti della Commissione non potranno essere contestualmente componenti della commissione edilizia e/o urbanistica o dello Sportello unico dell'edilizia.

4. I Componenti della Commissione possono essere rieletti per una sola volta. Possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima al Comune.

5. I Componenti della Commissione decadono previa opportuna contestazione:

- a) per incompatibilità;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

Articolo 5 - Sostituzione

1. La decadenza dei Componenti la Commissione é dichiarata dalla Giunta comunale, che provvede anche alla eventuale revoca, con provvedimento motivato.

2. La sostituzione dei Componenti la Commissione, dimissionari, revocati o dichiarati decaduti, è approvata dalla Giunta comunale, ed i nuovi componenti durano in carica fino alla scadenza naturale della Commissione locale per il Paesaggio inizialmente nominata.

CAPO II - LE ATTRIBUZIONI

Articolo 6 - Attribuzioni della Commissione

1. La Commissione locale per il Paesaggio ha il compito di esprimere pareri obbligatori, in merito al rilascio delle autorizzazione paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite ai Comuni dall'art. 4 della la legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 all'oggetto " Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)". La Commissione ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. esprime parere nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, comma 7, 147 e 159 della citata norma. Alla Commissione è assegnato inoltre il compito di esprimere il parere vincolante previsto dall'art. 49, comma quindicesimo, della L.R. 56/77 e s.m.i. in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.

2. Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, ovvero l'irrogazione di sanzioni in materia paesaggistico ambientale.

3. La Commissione è tenuta altresì a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ovvero su richiesta dell'Amministrazione comunale, per casi di particolare specificità e complessità paesistico ambientale.

4. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico ambientale. In particolare la Commissione valuta:

- l'impatto estetico - visuale dell'intervento;
- il rapporto con il contesto;
- la qualità progettuale.

5. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

6. Nel caso in cui la Commissione locale per il Paesaggio abbia già espresso un proprio parere positivo su un progetto preliminare, la stessa deve esprimersi comunque in ordine all'approvazione del medesimo progetto



divenuto definitivo anche se questo, all'esame della struttura comunale competente, sia risultato conforme al progetto preliminare.

Articolo 7 - Casi di non obbligatorietà o facoltativi del parere

1. La richiesta di parere alla Commissione locale per il Paesaggio non è obbligatoria nei seguenti procedimenti:
 - a) permessi di costruire che non incidano sull'esteriore aspetto del fabbricato.
2. Per interventi assoggettati a permesso di costruire il parere della Commissione è facoltativo nelle seguenti ipotesi:
 - a) ristrutturazioni interne di immobili manutenzione, restauro e risanamento che non incidano sull'esteriore aspetto del fabbricato;
 - b) proroga del permesso di costruire (se non superiore a 12 mesi e per una sola volta);
 - c) voltura del permesso di costruire;
 - d) diniego di autorizzazione paesistica quando il diniego stesso sia automaticamente da ricollegarsi a difformità ambientali;
 - e) carenza documentale non integrata in sede istruttoria, tale da determinare il diniego dell'autorizzazione paesistica;
 - f) nei casi in cui si tratti di rettificare meri errori materiali riscontrati sugli elaborati tecnici già sottoposti all'esame della Commissione.

CAPO III - FUNZIONAMENTO

Articolo 8 - Struttura tecnica comunale per l'istruttoria delle domande

1. In esecuzione alla delibera della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n. 34-10229 e successive modifiche apportate con deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2008 n. 58-10313, con cui sono stati approvati i criteri cui i Comuni dovranno attenersi per la costituzione della Commissione locale per il Paesaggio, rispetto al procedimento paesaggistico, il Responsabile del Procedimento Paesaggistico cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, è individuato con decreto del Sindaco in una figura diversa dal Responsabile del Servizio Tecnico - Urbanistico.
2. La struttura tecnica per l'istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è individuata nel Responsabile del Servizio Tecnico - Urbanistico, che dovrà richiedere detta autorizzazione mediante la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame.
3. La Commissione locale per il Paesaggio può richiedere al Responsabile del Servizio Tecnico - Urbanistico del Comune di Casalvolone chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, chiedendo eventualmente copia di atti o estratti di strumenti urbanistici.
4. A detta professionalità viene attribuita la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, ai fini di acquisire il parere della Commissione locale per il Paesaggio.

Articolo 9 – Funzioni del responsabile del procedimento paesaggistico

1. Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico nominato dal Sindaco, che dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia ed urbanistica, svolgerà le seguenti funzioni:
 - a) convocare la Commissione locale per il Paesaggio;
 - b) assicurare la messa a disposizione dei componenti della Commissione locale per il Paesaggio, la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame;
 - c) acquisire il parere della Commissione locale per il Paesaggio, e trasmettere, ove dovuto, copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.;
 - d) rilasciare l'autorizzazione paesaggistica da trasmettere al responsabile del rilascio del titolo abilitativo.



Articolo 10 - Convocazione

1. La Commissione locale per il Paesaggio si riunisce, di norma, ogni volta che il Responsabile del Procedimento Paesaggistico lo ritenga necessario.
2. La seduta è convocata dal Responsabile del Procedimento Paesaggistico. La convocazione avviene con raccomandata con avviso di ricevimento o con nota da inviarsi tramite fax o posta elettronica almeno tre giorni prima della data della riunione.
3. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.
4. La struttura tecnica di cui all'art. 8 pone a disposizione dei commissari tutta la documentazione necessaria almeno 3 giorni prima della convocazione, per effettuare in tempo utile la presa visione, per la successiva espressione di competenza sulla compatibilità paesaggistico - ambientale.
5. I pareri della Commissione vengono resi alla struttura tecnica di cui all'art. 8.

Articolo 11 - Ordine del giorno

1. Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico fissa l'ordine del giorno almeno 3 giorni prima della data della seduta.
2. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della richiesta della struttura tecnica di cui all'art.8 salvo emergenze e opere di pubblica utilità.

Articolo 12 - Relazione degli esperti in materia di tutela paesaggistico - ambientale

1. La relazione dei componenti la Commissione in materia Paesaggistico - Ambientale, da acquisire in sede di riunione della Commissione, deve essere sottoscritta da almeno due Commissari compreso il Presidente.
2. La relazione scritta può essere formulata anche in modo sintetico, purché siano chiare, comprensibili ed esaustive le valutazioni di natura paesistica relative agli aspetti di compatibilità ambientale delle opere proposte.

Articolo 13 - Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Commissione locale per il Paesaggio non sono pubbliche.

Articolo 14 - Verbalizzazione

1. Le funzioni di Segretario della Commissione locale per il Paesaggio sono esercitate dal Responsabile del Servizio Tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata che non sottoscrive gli atti emanati dalla Commissione medesima e non partecipa all'istruttoria degli atti da sottoporre all'esame della stessa.
2. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario della Commissione e da tutti i membri presenti.
3. Le valutazioni degli esperti devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando la relazione scritta di cui al precedente art. 12.

Articolo 15 - Sopralluogo

1. E' data facoltà alla Commissione locale per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere del presente regolamento. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri della medesima al sopralluogo.



Articolo 16 - Gettone di presenza

1. Ad ogni Componente della Commissione locale per il Paesaggio viene riconosciuto un gettone di presenza per ogni effettiva partecipazione ad ogni seduta, a titolo di rimborso forfetario omnicomprensivo, pari ad € 50,00= (eurocinquanta/00) lorde.

Articolo 17 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e della delibera della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n. 34-10229, come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2008 n. 58-10313, che qui si richiamano espressamente.

2. Il Presente regolamento, divenuto esecutivo, verrà trasmesso alla Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia – Settore Gestione Beni Ambientali, per quanto di competenza.